

Roma, 30 giugno 2026

**Circolare n. 156/2026**

**Oggetto: Autotrasporto – Tributi – Conversione del DL carburanti ter e DL carburanti quater – Decreti legge 30.4.2026, n.63 e 22.5.2026, n.89, come convertiti dalla Legge 25.6.2026, n.113, su G.U. n.147 del 27.6.2026.**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del cd *DL carburanti ter* e del cd *DL carburanti quater* (in particolare, quest'ultimo è stato recepito tramite emendamento governativo in fase di conversione parlamentare del primo).

Con il provvedimento sono state pertanto confermate le misure di diretto interesse per il settore introdotte dai suddetti decreti, come di seguito indicato.

**Proroghe riduzione delle aliquote di accisa (art.1)** – Sono state confermate le proroghe delle riduzioni del prezzo dei carburanti alla pompa attraverso il taglio dell'aliquota di accisa, al netto dell'IVA, nella seguente misura:

- per il periodo 2 – 10 maggio 2026 (in virtù del *DL carburanti ter*)
  - 20 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 472,90 euro per mille litri);
  - 5 centesimi al litro per la benzina (da 672,90 euro a 622,90 euro per mille litri);
  - 2,5 centesimi al chilogrammo per il GPL (da 267,77 euro a 242,77 euro per mille Kg);
  - 14,45 centesimi al litro per l'HVO (da 617,40 euro a 472,90 per mille litri);
  - 0,00331 euro al metro cubo (cioè l'intera aliquota di accisa) per il gas naturale;
- per il periodo 23 maggio – 6 giugno 2026 (in virtù del *DL carburanti quater*)
  - 10 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 572,90 euro per mille litri);
  - 5 centesimi al litro per la benzina (da 672,90 euro a 622,90 euro per mille litri);
  - 2,5 centesimi al chilogrammo per il GPL (da 267,77 euro a 242,77 euro per mille Kg);
  - 4,45 centesimi al litro per l'HVO (da 617,40 euro a 572,90 per mille litri);
  - 0,00331 euro al metro cubo (cioè l'intera aliquota di accisa) per il gas naturale.

Come è noto, alla luce dell'extragegittito IVA sui carburanti che ha consentito di attivare il meccanismo delle cosiddette "accise mobili", per il periodo 11 – 22 maggio 2026 la proroga della riduzione è stata disposta dal DM MEF-MASE 8.5.2026 e, da ultimo, per il periodo 7 giugno – 3 luglio 2026 la proroga della riduzione è stata disposta dal DM MEF-MASE 5.6.2026.

**Ulteriore stanziamento ed estensione temporale per il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio (artt.1-ter c.1 e 1-novies)** – È stato confermato l'ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro e l'estensione al mese di giugno (in precedenza lo stanziamento era pari a 100 milioni di euro per i mesi marzo, aprile e maggio in virtù del DL n.33/2026 come convertito dalla L.n.79/2026 – cd *DL Carburanti*) per il riconoscimento del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta commisurato alla maggiore spesa di

gasolio sostenuta in ciascuna delle suddette mensilità rispetto al prezzo del gasolio del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. In attesa del decreto interministeriale MIT-MEF-MASE che stabilirà i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse, si rammenta che tale contributo sarà concesso a favore delle imprese di autotrasporto merci aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono l'attività con veicoli di classe ecologica Euro V e superiore e di massa pari e superiore a 7,5 tonnellate iscritte all'Albo Autotrasportatori (art.24-ter, c.2, lett. a) del DLGS n.504/1995). Come già previsto, non si applicherà il limite di fruizione di 250.000 euro previsto dall'art.1 c.53 della L.n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 2026, non concorrerà alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'IRAP, non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR e sarà cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ma a condizione che tale cumulo non ecceda i costi sostenuti.

Peraltro, con un subemendamento approvato nel corso dell'iter di conversione parlamentare, la misura (per la quale lo stanziamento totale ammonta quindi a 300 milioni di euro) sarà riconosciuta anche agli autobus di classe ambientale Euro V e VI per il trasporto di passeggeri.

**Riduzione termini silenzio-assenso per il riconoscimento del recupero accise (art.1-ter c.7)** – È stata confermata la riduzione a trenta giorni (in precedenza sessanta) del termine per la formazione dell'istituto del silenzio-assenso per il riconoscimento del rimborso delle accise trimestrale che può essere usufruito in compensazione tramite modello F24 da parte delle imprese di autotrasporto merci per i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori; come è noto, tale termine decorre dalla presentazione della dichiarazione senza che l'ufficio doganale abbia sollevato eccezioni.

Tale nuova tempistica è stata prevista a partire dall'1 ottobre 2026, cioè a partire dalla presentazione delle dichiarazioni relative al terzo trimestre dell'anno al fine di ottenere il recupero delle accise pari alla differenza tra l'aliquota generalizzata di gasolio e HVO e quella agevolata prevista per il gasolio commerciale: la procedura sarà quindi quella relativa ai consumi di gasolio avvenuti da luglio a settembre prossimi e per i quali è possibile presentare le dichiarazioni nel mese di ottobre.

**Differimenti versamenti fiscali (art.1-sexies)** – È stato confermato il differimento entro il termine del 20 luglio 2026 (senza alcuna maggiorazione) dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, nonché di IRAP e IVA, in favore dei soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dei contribuenti in regime forfetario; in alternativa, i versamenti potranno essere effettuati entro il 19 agosto 2026 (trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026) applicando una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.li conf.li nn. [142/2026](#), [129/2026](#), [121/2026](#) e [113/2026](#)

Allegato uno

Gr/gr

G.U. n.147 del 27.6.2026

**LEGGE 25 giugno 2026, n. 113**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2026, n. 63**

**Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Promulga  
la seguente legge:**

### **Art. 1**

#### **Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie**

1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario e, per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

4. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese rivenienti dal comma 1.

4-bis. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

4-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma 4-bis, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da

sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

4-quater. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la parola: «trentesimo» e' sostituita dalla seguente: «centoventesimo». Restano fermi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

#### **Art. 1 ter**

#### **Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura**

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, al primo periodo, le parole: «in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026» e, al secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026».

2. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026» e le parole: «nel mese di marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026».

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole e' riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata, per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 e' concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta,

nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. All'articolo 24-ter, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la fruizione del rimborso con la modalita' di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 e' presentata esclusivamente in forma telematica». La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

#### **Art. 1 sexies**

#### **Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali**

1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «15 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2026»;

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalita', esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione puo' essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026»;

3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) il pagamento delle somme dovute per la definizione e' effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027»;

4) alla lettera d), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2027»;

5) alla lettera e), le parole: «31 gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2027»;

b) al comma 2, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2026».

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

**Art. 1 novies**  
**Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto di passeggeri con autobus**

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, » sono sostituite dalle seguenti: « indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' alle imprese esercenti le attivita' di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, ».

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

FINE TESTO